

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **12 (dodici)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA ESERCIZIO 2022

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				RUOZZI Cinzia	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si	
AGUZZOLI Fabrizio			Si	SALATI Roberto			
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si	
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si	
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto	Si						
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario			Si				
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo		Si					
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo				----- Assessori -----			Presenti
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex		Si	
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta		No	
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella		No	
MELATO Matteo		Si		DE FRANCO Lanfranco		No	
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele		Si	
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa		No	
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca		No	
PERRI Palmina	Si			TRIA Nicola		No	
PIACENTINI Lucia	Si						
RINALDI Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **18**
Contrari: **8**
Astenuti: **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Preso atto che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 135 del 25/09/2017, il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,

entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2018-2020, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 254 del 20/12/2021, il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Reggio Emilia alla data del 31/12/2021 deteneva 13 partecipazioni dirette nelle seguenti società:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2021	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1) CAMPUS REGGIO SRL	100%	La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e servizi di interesse generale, comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Servizi di gestione pubblici mercati e pese pubbliche.
2) STU REGGIANE SPA	70%	La società ha per oggetto riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del centro intermodale ed ex officine reggiane in attuazione dei programmi di riqualificazione urbana, dei piani di recupero approvati dal comune di Reggio Emilia.
3) AGAC INFRASTRUTTURE SPA	55,32%	La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico

		integrato.
4) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	22,13%	La Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali
5) REGGIO CHILDREN SRL	51%	La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori propri dell'esperienza educativa elaborata e praticata nelle Scuole e Nidi d'Infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia in primis incentrati sull'affermazione dei diritti della persona fin dalla nascita, della cittadinanza e partecipazione attiva, in ogni fase della vita, allo sviluppo della comunità locale.
6) AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA	44,35%	La società svolge attività dei servizi connessi al trasporto aereo
7) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	38,55%	La società svolge attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
8) CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A	23,41%	La società svolge attività di ricerca, realizzazione e gestione di servizi per l'agricoltura, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario.
9) BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	0,0191%	La società svolge attività di intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali
10) LEPIDA SCPA	0,0014%	La società ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
11) IREN SPA	6,42%	La società è una holding quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.
12) REGGIO EMILIA FIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	26,49%	Oggetto sociale: gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici. Società in liquidazione dal 27/04/2015
13) REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	25,41%	Oggetto sociale: attività di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi a imprese, società ed enti, sia privati che pubblici. E' in liquidazione dal 13/7/2017.

RICHIAMATO l'allegato B al presente atto "Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175" che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell'esercizio 2021 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 254 del 20/12/2021;

DATO ATTO CHE:

- la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanate congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti e pubblicate sul sito del Mef;

PRESO ATTO CHE:

- le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Reggio Emilia al 31/12/2021 per il tramite di propri organismi controllati erano le seguenti:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 100,00%;
- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;
- Autostrada del Brennero S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;
- Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 49,77%;
- Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali al 88 %;

- l'ente controllato "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF;

- di conseguenza le società detenute indirettamente dal Comune di Reggio Emilia tramite ACT non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

- l'ente controllato FCR non detiene partecipazioni al 31.12.2021;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Consorziale trasporti provvederà ad approvare la revisione periodica e relazione sulle azioni effettuate entro il 31/12/2022 come previsto dalla normativa;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: contenimento costi, cessione/alienazione di quote, liquidazione:

- conferma delle azioni di contenimento dei costi per la società Agac Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 135 del 25/09/2017: la società ha tutt'ora in corso la procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati già attivata nel corso del 2015, avendo presentato ricorso dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019;

- conferma della dismissione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 135 del 25/09/2017. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali. La società, pur essendo costituita secondo previsione normativa, non è stata ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture.

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione, nel corso del 2018, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018, è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani soci.

Successivamente, con Determina Dirigenziale n. 1033 in data 28/06/2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute dai comuni reggiani soci.

Con Determina Dirigenziale n. 1384 del 11/09/2018 si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista, così come indicato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017, la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta con altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto della società, il quale prevede che le azioni siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

In data 13/09/2018 e' stato richiesto tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario che il Comune di Piacenza ha accolto con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

Il D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito dalla L. 23.07.2021 n. 106, all'articolo 16 comma 3 bis ha introdotto all'articolo 24 del TUSP il comma 5-ter "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Il Comune, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 il confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune ha inteso avvalersi della norma di cui al comma 5-bis citato poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015;

In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021. La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2021, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 540.226 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.

Il Comune si è avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che

sospendono per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

In mancanza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP, nel corso del 2023 si provvederà alla predisposizione delle procedure di dismissione della società tramite l'esercizio del recesso secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216;

- conferma della liquidazione delle seguenti società:

- la società Reggio Emilia Innovazione srl è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria della società del 13/07/2017. L'andamento della liquidazione è in corso come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B ed è oggetto di monitoraggio;
- la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015: la procedura di liquidazione è ancora in corso come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B. Trattandosi di procedura liquidatoria giudiziale e non volontaria deve seguire un preciso iter definito dal liquidatore giudiziale e dal comitato dei creditori sulla base delle prescrizioni previste nella sentenza di omologa del Tribunale di Reggio Emilia;

RICHIAMATA la comunicazione del liquidatore della società Reggio Emilia Fiere, ricevuta via pec in data 27.10.2022, PG 247407, nella quale si comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 dello Statuto sociale, che il socio Unicredit ha raggiunto un accordo con Brandeis Spa (con sede in Roma- codice fiscale 14896071009) per la vendita a quest'ultima dell'intera partecipazione detenuta da Unicredit Spa in Reggio Emilia Fiere srl in liquidazione, pari a nominali euro 481.723,00 (9,546% del Capitale sociale), al prezzo complessivo di euro 1,00;

RITENUTO opportuno non esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 9 dello Statuto di Reggio Emilia Fiere srl, nei termini dei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, in quanto la società è già oggetto di misure di razionalizzazione e risulta in liquidazione giudiziale;

DATO ATTO che con la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 72 del 08.04.2021, sono stati forniti indirizzi alle società sul complesso delle spese di funzionamento e sulle spese di personale, di cui all'art.19 commi 5 e 6 del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;

Preso atto di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si dà atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette e indirette in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

- partecipazioni dirette:

Campus Reggio srl;
Stu Reggiane Spa;
Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);
Reggio Children srl;
Aeroporto di Reggio Emilia spa;
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
C.R.P.A. spa;

Banca Popolare Etica scpa;
Lepida scpa;

RICHIAMATO l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa;

- partecipazioni indirette:

Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 49,77%;

Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali al 88 %;

ATTESO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione ordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che l'Organo di revisione ha accertato la coerenza operativa del Comune sulla base di quanto disposto dalla norma di cui al D.Lgs. 175/2016 con verbale n. 34/2022;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:

- Campus Reggio srl;
- Stu Reggiane Spa;
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi);
- Reggio Children srl;
- Aeroporto di Reggio Emilia spa;
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- Centro Ricerche produzioni animali spa;
- Lepida scpa;
- Banca popolare Etica soc. coop.p.a.
- Iren spa (in quanto società quotata);

3. di mantenere le seguenti partecipazioni indirette per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente:

- Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 49,77%;
- Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali Spa al 88 %;

4. di approvare la relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui all'allegato B, che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell'esercizio 2022 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 254 del 20/12/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A alla presente deliberazione:

- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa;

- conferma della dismissione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, attraverso l'esercizio del recesso, secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216, in assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP;

6. di dare atto che la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015, la procedura di liquidazione è ancora in corso, trattandosi di procedura giudiziale e non volontaria, ed è oggetto di monitoraggio come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B;

7. di non esercitare il diritto di prelazione relativo alla cessione della quota di partecipazione del socio Unicredit s.p.a. in Reggio Emilia Fiere srl, di nominali euro 481.723,00 (corrispondente al 9,546% del capitale sociale), in quanto la società è oggetto di misure di razionalizzazione e risulta in liquidazione giudiziale;

8. di dare atto che la società Reggio Emilia Innovazione srl è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 13/07/2017, la procedura è tutt'ora in corso ed è oggetto di monitoraggio come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B;

9. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione previste nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

10. di autorizzare il Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo ad attivare le procedure amministrative per dare attuazione alle misure di razionalizzazione;

11. di dare atto che l'ente controllato "Azienda Consorziale trasporti- ACT" in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute, come specificato dalle linee guida MEF-Corte dei Conti pubblicate sul sito del Mef e, conseguentemente, tali partecipazioni indirettamente detenute dal Comune tramite ACT non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

12. di dare atto altresì che l'ente controllato FCR non detiene partecipazioni al 31.12.2021;

13. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

14. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del

Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano